

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-223 del 20/01/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 ĩ COMUNE DI MAIOLO SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MAIOLO VIA CAPOLUOGO 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AGGLOMERATO FOSSACCI DI MAIOLO - SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO IDENTIFICATO DAL N°15 SIM.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-234 del 20/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – COMUNE DI MAIOLO SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MAIOLO VIA CAPOLUOGO 2 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** AGGLOMERATO FOSSACCI DI MAIOLO - SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO IDENTIFICATO DAL N°15 SIM.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

RICHIAMATA l'istanza assunta al PG di ARPAE RIMINI con prot. 2020/30077 del 25/02/2020, dal Sindaco

del Comune di Maiolo, sig. Fattori Marcello, nonché titolare dello scarico a nome e per conto del Comune di Maiolo, avente sede legale in Comune di Maiolo, Via Capoluogo n. 2 intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Fassacci di Maiolo, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, l'attività consiste nella raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Fassacci di Maiolo;

DATO ATTO che il Comune dichiara che l'impianto non ha subito alcuna variazione rispetto alla precedente autorizzazione;

RICHIAMATA la precedente Autorizzazione n.391 del 26/02/2016 ;

DATO ATTO CHE

- l'art. 105 co. 2 del D.Lgs.152/06, prevede che gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. recapitanti in acque dolci siano sottoposti ad un trattamento appropriato;
- la delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/2003 che per gli scarichi esistenti di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza <50 a.e. individua il sistema appropriato in vasca di tipo imhoff, come indicato alla Tab. 2, punto 7, sempre che non si rilevi, che il contesto territoriale richieda sistemi di trattamento più spinti;

DATO ATTO che con prot.32907 del 28/02/2020 è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi della L.241/90 art,14 bis, per l'acquisizione dei seguenti pareri:

- Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio ai sensi della DGR 569/19 in quanto lo scarico recapita in corsi d'acqua demaniali seppur indirettamente;

DATO ATTO che l'Agenzia per la protezione civile e sicurezza territoriale non ha fatto pervenire il parere richiesto nei tempi previsti dalla DGR 569/2019 e pertanto si ritiene acquisito il parere favorevole senza condizioni avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della L. 241/90;

ACQUISITA AGLI ATTI la relazione tecnica emessa dal Servizio Territoriale recante prot. n. 4498 del 13/01/2020, con parere favorevole;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzato lo scarico n° 15 SIM – Agglomerato Fassacci di Maiolo;

DATO ATTO che il Comune richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore del Comune di Maiolo in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'esercizio dell'impianto di raccolta e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato Agglomerato Fassacci (scarico n. 15 SIM), gestito dal Comune di Maiolo, avente sede legale in Comune di Maiolo, Via Capoluogo n. 2, autorizzando le modifiche riportate in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza ARPAE SAC;
3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

 - l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:

 - Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento dell'impianto o della rete fognaria che determini variazioni quali-quantitative significative degli scarichi o spostamenti significativi dei punti di scarico;

3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, e della DGR 201/2016, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio del presente Provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per ARPAE, il Servizio Territoriale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Maiolo, Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile e Arpae Servizio Territoriale;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia delle istanze e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A

Condizioni

- trattasi di scarico esistente (identificativo 15 SIM), di acque reflue urbane a servizio della rete fognaria di tipo separato, dell'agglomerato "**Fassacci**", avente coordinate in Gauss Boaga fuso est **4858913 Nord e 2302862 Est** recapita nel **Fosso campestre**, ricadente nel bacino idrico del **Fiume Marecchia**;
- alla rete nel tratto a monte sono allacciati circa 03 A.E;
- lo scarico è sottoposto a trattamento finale mediante vasca settica tipo imhoff del volume di 9,8 m³;
- alla rete sono allacciati solo scarichi di acque reflue domestiche
- nel corso del sopralluogo, condotto dal personale tecnico di ARPAE in data 15 dicembre 2020, non sono stati rilevati inconvenienti igienico-ambientali connessi al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito;

PRESCRIZIONI:-

- a) lo scarico è soggetto al rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti alla Tab.3 della D.G.R. 1053/2003 per agglomerati con numero di a.e. minore di 50;
- b) lo svuotamento e la pulizia della vasca Imhoff, dovrà avvenire almeno una volta l'anno, e dovrà essere comprovata annotando su registro gli interventi effettuati da conservare a disposizione degli organi di vigilanza per almeno per 5 anni. I fanghi asportati, da una ditta specializzata, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti;
- c) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- d) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- e) attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
- f) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPAE di Rimini e Azienda USL, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- g) al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.